

SCHEMA DI ACCORDO, AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 241/1990, TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E I COMUNI DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE (FC), CESENA, CIVITELLA DI ROMAGNA (FC), FORLÌ, MELDOLA (FC), MERCATO SARACENO (FC), MONTIANO (FC), PREDAPPIO (FC), SARSINA (FC) E SOGLIANO AL RUBICONE (FC), PER DISCIPLINARE LO SVOLGIMENTO IN COLLABORAZIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE PER LA CAMPAGNA 2024 E 2025 DI CONTRASTO ALLE INFESTAZIONI DI CAVALLETTE IN ROMAGNA

TRA

Regione Emilia-Romagna, codice fiscale 80062590379, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, rappresentata da, in qualità di Responsabile del Settore Fitosanitario e Difesa delle Produzioni (di seguito, Settore), domiciliato per le sue funzioni presso il Settore stesso, in Via Andrea da Formigine n. 3 – 40128 – Bologna e che interviene nel presente atto in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n..... del ...

(di seguito, Regione)

E

Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC), codice fiscale 80001950403, con sede in Viale G. Marconi 81, rappresentato da, che interviene nel presente atto nella sua qualità di.....;

E

Comune di Cesena, codice fiscale 00143280402, con sede in Piazza del Popolo, n.10, rappresentato da, che interviene nel presente atto nella sua qualità di.....;

E

Comune di Civitella di Romagna (FC), codice fiscale 80002330407, con sede in Viale Roma n.19, rappresentato da, che interviene nel presente atto nella sua qualità di.....;

E

Comune di Forlì (FC), codice fiscale 00606620409, con sede in Piazza Saffi n.8, rappresentato da, che interviene nel presente atto nella sua qualità di.....;

E

Comune di Meldola (FC), codice fiscale 80007150404, con sede in Piazza Felice Orsini n. 29, rappresentato da, che interviene nel presente atto nella sua qualità di.....;

E

Comune di Mercato Saraceno (FC), codice fiscale 00738210400, con sede in Piazza Mazzini n.50, rappresentato da, che interviene nel presente atto nella sua qualità di.....;

E

Comune di Montiano (FC), codice fiscale 81000990408, con sede in Piazza Maggiore n. 3, rappresentato da, che interviene nel presente atto nella sua qualità di.....;

E

Comune di Predappio (FC), codice fiscale 80008750400, con sede in Piazza S. Antonio n. 3, rappresentato da, che interviene nel presente atto nella sua qualità di.....;

E

Comune di Sarsina (FC), codice fiscale 81000770404, con sede in Largo Alcide De Gasperi n. 9, rappresentato da, che interviene nel presente atto nella sua qualità di.....;

E

Comune di Sogliano al Rubicone (FC), codice fiscale 81007720402, con sede in P.zza della Repubblica n. 35, rappresentato da, che interviene nel presente atto nella sua qualità di.....;

(di seguito, Comuni)

PREMESSE

Negli ultimi anni le infestazioni di cavallette hanno colpito diverse colture del territorio collinare romagnolo con gravi danni alle produzioni agricole e significative perdite economiche.

Al fine di contenere il rischio di danni per l'agricoltura, l'ambiente e l'economia causati dalle infestazioni di cavallette, è necessario compiere una capillare attività di individuazione su tutto il territorio dei focolai di cavallette, le cc.dd. «grillare», ed eseguire attività di contrasto attivo dei focolai mediante trattamenti insetticidi localizzati e tempestivi, a cui si aggiunge l'importanza della diffusione sul territorio delle informazioni relative al contrasto delle infestazioni di cavallette.

Il raggiungimento di tale obiettivo richiede la collaborazione di più soggetti, tra i quali il Settore Fitosanitario e Difesa delle Produzioni della Regione Emilia-Romagna e i Comuni e Unioni dei Comuni del territorio romagnolo.

Sussiste, pertanto, un interesse comune alla Regione Emilia-Romagna e ai Comuni del territorio romagnolo allo svolgimento in collaborazione del progetto sperimentale per la

campagna 2024 e 2025 di contrasto alle infestazioni di cavallette in Romagna.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

Con il presente Accordo, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., la Regione e i Comuni disciplinano lo svolgimento in collaborazione del progetto sperimentale per la campagna 2024 e 2025 di contrasto alle infestazioni di cavallette in Romagna, sussistendone tutti i presupposti, incluso l'interesse reciproco, l'effettiva condivisione di compiti e responsabilità e il contributo degli Enti alle attività, anche attraverso l'impiego di risorse umane, strutture e strumenti propri.

Tale collaborazione non si configura quale prestazione da rendere nell'esercizio di attività commerciale, ha il fine di garantire l'adempimento di una complessiva funzione pubblica su cui intervengono la Regione e i Comuni interessati, risponde unicamente a esigenze connesse al perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico comune, non prevede alcuna attività che possa porre un prestatore privato in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti, si caratterizza per l'effettiva condivisione di compiti e responsabilità e per il contributo di tutti gli Enti coinvolti e della Regione alle attività, anche attraverso l'impiego di risorse umane, strutture e strumenti propri e ha il fine di rispondere ad esigenze connesse al perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico.

Inoltre, le risorse finanziarie messe a disposizione dalle Parti non costituiscono il corrispettivo di un rapporto sinallagmatico tra le stesse in quanto sono destinate ad implementare la dotazione finanziaria complessiva posta alla base dell'accordo e necessaria alla realizzazione delle attività indicate dalle Parti stesse nell'accordo, al pari delle risorse strumentali e umane.

Per ogni anno di durata dell'Accordo, formeranno oggetto di collaborazione:

- a. le attività di supporto alla diffusione sul territorio delle informazioni relative al contrasto delle infestazioni di cavallette;
- b. le attività di individuazione dei focolai;
- c. le attività di contrasto attivo dei focolai.

Tutte le attività dovranno concludersi **entro il 31/12/2025**.

ART. 2 – ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA DIFFUSIONE SUL TERRITORIO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRASTO DELLE INFESTAZIONI DI CAVALLETTE

La Regione e i Comuni effettuano attività di divulgazione e diffusione sul territorio delle informazioni relative al contrasto delle infestazioni di cavallette.

Nello specifico la Regione Emilia-Romagna effettua:

- attività di supporto e di consulenza tecnica;

- attività di diffusione delle informazioni e delle buone pratiche per il contrasto attraverso i bollettini fitosanitari.

I Comuni effettuano attività di diffusione delle informazioni attraverso campagne informative e materiali divulgativi (es. tramite URP, opuscoli, pannelli informativi, siti web istituzionali).

ART. 3 – ATTIVITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI FOCOLAI

La Regione e i Comuni effettuano attività di individuazione dei focolai di cavallette, le cc.dd. «grillare».

L'individuazione delle «grillare» deve essere effettuata prevalentemente nei territori collinari in cui si sono avuti danni da cavallette negli anni scorsi e nella prima fase di nascita delle cavallette.

Nello specifico, la Regione Emilia-Romagna effettua:

- attività di consulenza tecnica;
- attività di monitoraggio del ciclo biologico dell'insetto.

I Comuni raccolgono le informazioni relative alla presenza e alla localizzazione delle cc.dd. «grillare» e acquisiscono e forniscono informazioni circa la presenza e le dimensioni delle infestazioni.

Le segnalazioni ricevute e gli esiti dei monitoraggi saranno condivisi con il Settore Fitosanitario e Difesa delle Produzioni della Regione Emilia-Romagna che disporrà, anche a campione, propri sopralluoghi e verifiche.

ART. 4 – ATTIVITÀ DI CONTRASTO ATTIVO DEI FOCOLAI

La strategia di intervento di elezione è l'intervento insetticida localizzato nei punti segnalati ed effettuato sugli stadi giovanili delle cavallette in quanto nella fase neonatale:

- sono più vulnerabili e sensibili agli insetticidi (sono necessarie dosi più basse);
- sono gregarie e rimangono aggregate in porzioni limitate di terreno.

La necessità della tempestività dell'intervento nasce dal fatto che:

- crescendo le cavallette si disperdono: ad ogni stadio di sviluppo l'area infestata dalle cavallette aumenta da 2 a 20 volte;
- più le cavallette sono grandi e maggiore è la loro capacità di spostarsi e di provocare danni mentre i trattamenti insetticidi perdono di efficacia.

Il trattamento, per essere efficace, deve essere quindi eseguito nel periodo fra **metà maggio a fine giugno**, naturalmente con prodotti autorizzati, da personale in possesso del **patentino fitosanitario, della necessaria strumentazione e, ove ricorra, dell'autorizzazione del proprietario del fondo a intervenire nella «grillara».**

La Regione, con l'emissione dei bollettini fitosanitari settimanali, dà indicazioni circa le fasi del ciclo biologico, i prodotti fitosanitari autorizzati e più efficaci, le migliori pratiche per il contrasto attivo.

ART. 5 – COSTO TOTALE DEL PROGETTO ED ENTITA' RIMBORSO SPESE

Le Parti condividono la seguente stima degli oneri per lo svolgimento in collaborazione del progetto sperimentale per la campagna 2024-2025 per ciascun intervento di contrasto alle infestazioni di cavallette in Romagna:

Attività	Costo totale	Oneri a carico dei Comuni	Oneri a carico della Regione
Contrasto attivo, comprensivo dell'attività di divulgazione e individuazione dei focolai	€ 230,00	€ 200,00	€ 30,00

In ragione della natura collaborativa del rapporto, tutte le Parti, ciascuna in rapporto alle sue capacità e al ruolo svolto all'interno della collaborazione, mettono a disposizione risorse umane, strutture e strumenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi comuni.

Nell'ottica di riequilibrare i maggiori costi sostenuti dai Comuni e affinché il costo complessivo del progetto non gravi eccessivamente su di loro, la Regione si impegna a riconoscere in favore dei Comuni, a titolo di rimborso a copertura di una parte dei costi effettivamente sostenuti, le somme di seguito indicate:

Attività	Costo totale	Oneri a carico dei Comuni a seguito del rimborso	Oneri a carico della Regione	di cui rimborso RER in favore dei Comuni
Contrasto attivo, comprensivo dell'attività di divulgazione e individuazione dei focolai	€ 230,00	€ 100,00	€ 130,00	€ 100,00

Il costo totale del progetto ammonta a € 39.100,00, così determinati:

Attività	Numero presunto attività	Costo totale	Oneri a carico dei Comuni a seguito del rimborso	Oneri a carico della Regione	di cui rimborso RER in favore dei Comuni
Contrasto attivo, comprensivo dell'attività di divulgazione e	n. 100	€ 23.000,00	€ 10.000,00	€ 13.000,00	€ 10.000,00

individuazione dei focolai – Anno 2024					
Contrasto attivo, comprensivo dell'attività di divulgazione e individuazione dei focolai – Anno 2025	n. 70	€ 16.100,00	€ 7.000,00	€ 9.100,00	7.000,00
Totale	n. 170	€ 39.100,00	€ 17.000,00	€ 22.100,00	€ 17.000,00

ed è stato definito in considerazione del numero di attività **stimate** dalle Parti, come di seguito indicate:

Attività - Anno 2024	Numero presunto attività	Costo totale	Oneri a carico dei Comuni a seguito del rimborso	Oneri a carico della Regione	di cui rimborso RER in favore dei Comuni
Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole	n. 10	€ 2.300,00	€ 1.000,00	€ 1.300,00	€ 1.000,00
Comune di Cesena	n. 10	€ 2.300,00	€ 1.000,00	€ 1.300,00	€ 1.000,00
Comune di Civitella di Romagna	n. 10	€ 2.300,00	€ 1.000,00	€ 1.300,00	€ 1.000,00
Comune di Forlì	n. 10	€ 2.300,00	€ 1.000,00	€ 1.300,00	€ 1.000,00
Comune di Meldola	n. 10	€ 2.300,00	€ 1.000,00	€ 1.300,00	€ 1.000,00
Comune di Mercato Saraceno	n. 10	€ 2.300,00	€ 1.000,00	€ 1.300,00	€ 1.000,00
Comune di Montiano	n. 10	€ 2.300,00	€ 1.000,00	€ 1.300,00	€ 1.000,00
Comune di Predappio	n. 10	€ 2.300,00	€ 1.000,00	€ 1.300,00	€ 1.000,00
Comune di Sarsina	n. 10	€ 2.300,00	€ 1.000,00	€ 1.300,00	€ 1.000,00
Comune di Sogliano al Rubicone	n. 10	€ 2.300,00	€ 1.000,00	€ 1.300,00	€ 1.000,00

Totale	n. 100	€ 23.000,00	€ 10.000,00	€ 13.000,00	€ 10.000,00
--------	--------	-------------	-------------	-------------	--------------------

Attività - Anno 2025	Numero presunto attività	Costo totale	Oneri a carico dei Comuni a seguito del rimborso	Oneri a carico della Regione	<i>di cui</i> rimborso RER in favore dei Comuni
Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole	n. 7	€ 1.610,00	€ 700,00	€ 910,00	€ 700,00
Comune di Cesena	n. 7	€ 1.610,00	€ 700,00	€ 910,00	€ 700,00
Comune di Civitella di Romagna	n. 7	€ 1.610,00	€ 700,00	€ 910,00	€ 700,00
Comune di Forlì	n. 7	€ 1.610,00	€ 700,00	€ 910,00	€ 700,00
Comune di Meldola	n. 7	€ 1.610,00	€ 700,00	€ 910,00	€ 700,00
Comune di Mercato Saraceno	n. 7	€ 1.610,00	€ 700,00	€ 910,00	€ 700,00
Comune di Montiano	n. 7	€ 1.610,00	€ 700,00	€ 910,00	€ 700,00
Comune di Predappio	n. 7	€ 1.610,00	€ 700,00	€ 910,00	€ 700,00
Comune di Sarsina	n. 7	€ 1.610,00	€ 700,00	€ 910,00	€ 700,00
Comune di Sogliano al Rubicone	n. 7	€ 1.610,00	€ 700,00	€ 910,00	€ 700,00
Totale	n. 70	€ 16.100,00	€ 7.000,00	€ 9.100,00	€ 7.000,00

stima che sarà attualizzata nelle relazioni tecnico-economiche trasmesse dai Comuni.

Tutte le Parti, ciascuna in rapporto alle sue capacità e al ruolo svolto all'interno della collaborazione, mettono a disposizione risorse umane, strutture e strumenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi comuni;

La somma pari a € 5.100,00 a carico della Regione Emilia-Romagna è costituita da risorse interne in termini di personale specializzato e strumentazione informatica.

Entro il 3 dicembre di ciascun anno di durata dell'accordo, i Comuni si impegnano a comunicare al Settore Fitosanitario e Difesa delle Produzioni il numero di attività eseguite

nell'anno di riferimento e successivamente indicate nella relazione tecnico-economica. Il Settore Fitosanitario e Difesa delle Produzioni procederà eventualmente alla rimodulazione contabile degli importi assegnati ad ogni Comune sulla base del numero delle attività comunicate da ciascuno.

Quindi qualora un Comune dovesse comunicare un numero di attività inferiore a quello previsto, la quota parte rimanente potrà essere utilizzata per rimborsare, anche in quota parte, l'eventuale surplus di attività relazionate da altri Comuni.

ART. 6 – RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA E MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

Con riferimento a tutte le attività oggetto del presente Accordo, ogni Comune si impegna a trasmettere al Settore Fitosanitario e Difesa delle Produzioni:

- **entro il 31/01/2025**, una relazione tecnico-economica contenente il riepilogo delle attività eseguite entro il 31/12/2024, come comunicate ai sensi del precedente art. 5, e dei costi sostenuti, con l'indicazione dell'importo richiesto a rimborso e degli oneri rimanenti a carico del Comune;
- **entro il 31/01/2026**, una relazione tecnico-economica contenente il riepilogo delle attività eseguite entro il 31/12/2025, come comunicate ai sensi del precedente art. 5, e dei costi sostenuti, con l'indicazione dell'importo richiesto a rimborso e degli oneri rimanenti a carico del Comune.

La Regione si impegna a liquidare ai Comuni le somme indicate all'articolo precedente entro 60 giorni dalla scadenza della trasmissione della relazione tecnico-economica, necessari per verificare la congruità dell'attività svolta con quanto previsto nell'Accordo.

ART. 7 – DURATA

L'Accordo ha validità dalla data di sottoscrizione – cui si provvede, a pena di nullità, con firma digitale, come espressamente indicato nel comma 2-bis dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. – e fino al 31/12/2025, data entro cui dovranno concludersi le attività.

ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI

La Regione e i Comuni si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente accordo in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.lgs. n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali», così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, e dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali GDPR n. 679/2016. Ciascuna Parte assume la qualifica di "Titolare autonomo" del trattamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, numero 7, del GDPR, sia nei reciproci rapporti intercorrenti tra le Parti stesse sia nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

ART. 9 – RISOLUZIONE DELL'ACCORDO

Nel caso di inadempimento delle obbligazioni previste nell'Accordo, si applicheranno le norme di cui agli artt. 1453 e ss. del Codice Civile.

ART. 10 – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione dell'Accordo sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale competente.

ART. 11 – IMPOSTA DI BOLLO

L'Accordo è **esente dall'imposta di bollo**, ai sensi dell'art. 16 dell'Allegato B del D.P.R. n. 642/1972.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA	COMUNE DI _____
SETTORE FITOSANITARIO E DIFESA DELLE PRODUZIONI	SETTORE _____

Dott. _____

Dott./Dott.ssa _____

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

COMUNE DI _____	COMUNE DI _____
SETTORE _____	SETTORE _____

Dott. _____

Dott./Dott.ssa _____

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente